

## ACCORDO DI PROGRAMMA

*per l'adozione del Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona, promosso ai sensi degli artt. 20 e 21 della L.R. della Sardegna n. 23/2005, riferito al Distretto socio-sanitario di GUSPINI – ASL n. 6, ad integrazione e aggiornamento dello stesso Accordo di Programma stipulato in data 4/12/2006*

L'anno duemilasette, il giorno 13 del mese di dicembre, alle ore 15.00, a San Gavino Monreale, presso la Mediateca Comunale, sono presenti:

- i Sindaci, o loro delegati, in rappresentanza dei Comuni di:
  - Arbus
  - Gonnosfanadiga
  - Guspini
  - Pabillonis
  - Sardara
  - San Gavino M.le
  - Villacidro
- Il Presidente, o suo delegato, in rappresentanza della Provincia del Medio Campidano
- il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 6, o suo delegato
- Altri soggetti firmatari – (come riportati in calce)

Che intervengono nel presente accordo di programma in forza della concertazione posta in essere ai sensi dell'articolo 22 della LR n. 23/2005, in conformità con quanto indicato nelle Linee Guida per l'avvio dei Piani locali unitari dei servizi alla persona, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/30 del 30.05.2006, ed a seguito delle riunioni di programmazione come documentate nel PLUS del Distretto.

### PREMESSO CHE:

I Comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del DPR n. 616/1977, ed alle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del D.Lgs. n. 112/1998, ed ai compiti stabiliti dalla LR n. 10/2006, sulla tutela della salute e di riordino del Servizio sanitario della Sardegna, e dalla LR n. 9/2006, in materia di conferimento e compiti agli enti locali, sono titolari, in attuazione del principio di sussidiarietà, di tutte le funzioni amministrative concernenti la programmazione, realizzazione e valutazione del sistema integrato dei servizi alla persona ed esercitano ogni eventuale altra funzione delegata dalla Regione, come stabilito dalla LR n. 23/2005, art. 6, esercitando le proprie funzioni in forma associata per l'attuazione, a livello di ambito territoriale omogeneo, dei livelli essenziali di assistenza, nelle forme più funzionali alla gestione, alla razionale allocazione della spesa, alla semplificazione dell'accesso, alla efficace erogazione delle risposte.

Che ai comuni associati spetta, in particolare, l'esercizio delle seguenti competenze:

- a) la definizione delle priorità, delle aree di intervento, delle risorse economiche e professionali necessarie, attraverso l'elaborazione e l'approvazione del piano locale unitario dei servizi (PLUS);
- b) l'organizzazione del sistema integrato dei servizi e degli interventi;
- c) l'attuazione dei livelli essenziali di assistenza di cui agli articoli 28 e seguenti della LR 23/2005;
- d) l'eventuale individuazione di ulteriori livelli essenziali di ambito e delle risorse necessarie al finanziamento degli stessi;
- e) la partecipazione alla programmazione regionale;
- f) il rilascio delle autorizzazioni sulla base dei criteri determinati dalla Regione e lo svolgimento dei

- compiti di vigilanza sui servizi residenziali e semiresidenziali siti nel territorio;
- g) la determinazione della compartecipazione alla spesa da parte degli utenti dei servizi, sulla base dei parametri individuati dalla Regione;
  - h) la promozione della partecipazione degli attori sociali di cui al capo II della LR 23/2005 e delle comunità locali alla realizzazione e valutazione del sistema integrato;
  - i) la valutazione dei servizi e degli interventi previsti nei piani locali unitari dei servizi;
  - j) il coordinamento delle politiche sociali con le politiche urbanistiche e abitative.

Che la Provincia concorre alla programmazione locale e regionale del sistema integrato, nelle forme specificate nella LR 23/2005, art. 7, curando il coordinamento delle politiche di propria competenza con le politiche sociali.

Che la Provincia partecipa alla realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali, attraverso la raccolta dei dati sui bisogni e le risorse disponibili, l'analisi dell'offerta di servizi, delle strutture e dei soggetti accreditati e il supporto tecnico e formativo di operatori e attori del sistema.

Che la Provincia sviluppa nell'ambito della programmazione del PLUS le seguenti funzioni:

- a) organizzare e sviluppare, sulla base di indirizzi regionali, gli osservatori provinciali sulla rete integrata dei servizi e interventi sociali e monitorare l'offerta e la spesa;
- b) collaborare con la Regione per lo svolgimento di analisi ed approfondimenti in ordine alle tematiche ed ai fenomeni sociali rilevanti in ambito provinciale, anche su richiesta dei comuni e degli enti interessati;
- c) tenere i registri provinciali dei soggetti privati e sociali solidali e delle altre organizzazioni che partecipano alla realizzazione del sistema integrato, autorizzati dalla Regione all'esercizio delle attività;
- d) attivare forme di promozione, anche finanziaria, delle attività relative ai servizi sociali ed al coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell'ambito dei servizi sociali, con particolare riguardo ai soggetti di cui all'articolo 10 della LR 23/2005;
- e) elaborare, in collaborazione con i comuni degli ambiti coinvolti, progetti relativi a problematiche sociali di interesse sovrazonale e collaborare alla loro gestione sperimentale;
- f) coordinare le politiche sociali con le politiche dell'istruzione e formazione e con le politiche attive del lavoro;
- g) realizzare, in collaborazione con i comuni e con la rete di servizi all'impiego, gli interventi in materia di inserimento e accesso al lavoro a favore di soggetti deboli, in attuazione di quanto previsto nel piano locale unitario dei servizi;
- h) sostenere e assistere tecnicamente gli enti locali impegnati nella realizzazione del sistema locale dei servizi.

Che l'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, concorre alla programmazione attuativa locale a norma dell'art. 13 della LR n. 10/2006, tramite la propria programmazione annuale e triennale, e tramite il PLUS, nel rispetto delle forme di integrazione specificate dall'art. 16 della LR 23/2005, costruendo un sistema di responsabilità condivisa al fine di favorire l'integrazione degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari a livello di ambito territoriale.

Che la ASL e i comuni associati:

- a) realizzano in forma congiunta la programmazione di ambito di cui all'art. 21 della LR 23/2005 (procedimenti di adozione PLUS);
- b) stipulano appositi accordi e convenzioni con i quali è disciplinata la realizzazione dei livelli essenziali sociosanitari di assistenza di cui all'art. 3 septies del D.Lgs. n. 502/1992, e successive modifiche e integrazioni.

Che ai sensi della LR 23/2005, art. 8, la Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo,

verifica e valutazione del sistema integrato, garantendo l'attuazione su tutto il territorio regionale dei livelli essenziali di assistenza, l'integrazione con la programmazione sanitaria ed il coordinamento con le politiche educative, formative, del lavoro, della casa, dell'ambiente e dello sviluppo socio-economico. Che spettano alla Regione le seguenti funzioni:

- a) elaborare adottare il piano regionale dei servizi alla persona secondo le modalità e con i contenuti specificati nella legge regionale;
- b) quantificare e distribuire il fondo regionale per il sistema integrato;
- c) determinare gli indirizzi ed i criteri per la concessione delle autorizzazioni e per l'accreditamento;
- d) determinare i criteri generali per la valutazione professionale del bisogno e delle modalità di accesso ai servizi;
- e) determinare i parametri per la valutazione della capacità economica degli utenti e delle loro famiglie e delle forme di compartecipazione degli utenti alla spesa;
- f) valutare l'efficacia della programmazione;
- g) promuovere e incentivare forme innovative di gestione dei servizi;
- h) rilasciare l'accreditamento dei servizi e delle strutture;
- i) promuovere iniziative di formazione e aggiornamento per professionisti ed operatori sociali appartenenti ad enti pubblici ed ai soggetti privati che partecipano alla realizzazione del sistema integrato, in raccordo e su proposta di aziende sanitarie locali e comuni;
- j) esercitare i poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali e delle province;
- k) promuovere iniziative di formazione, orientamento e inserimento lavorativo a favore di soggetti deboli o in condizioni di disagio sociale e dei condannati in esecuzione penale esterna, in raccordo con le azioni del piano triennale del lavoro.

Che ai sensi dell'articolo 20 della LR 23/2005 e relative linee guida di attuazione, il Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona (PLUS) individua, a tutela dei diritti della popolazione e in attuazione dei livelli essenziali di assistenza:

- il profilo di salute del territorio;
- gli obiettivi strategici e le priorità di intervento;
- le modalità organizzative e operative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali;
- la ricognizione delle strutture residenziali e semiresidenziali territoriali esistenti o in via di realizzazione;
- la ripartizione della spesa a carico dei Comuni, dell'Azienda Usl, della Provincia e degli altri soggetti firmatari dell'Accordo di Programma;
- le modalità per garantire l'integrazione gestionale, organizzativa e professionale necessarie per l'erogazione dei servizi;
- le forme di coordinamento con gli organi periferici dello Stato (in particolare con l'amministrazione penitenziaria e della giustizia);
- le modalità di collaborazione tra servizi territoriali e i soggetti operanti nell'ambito della solidarietà sociale;
- la valorizzazione dell'apporto della solidarietà organizzata a fini di promozione sociale;
- i luoghi e le modalità di partecipazione;

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

I firmatari del presente accordo di programma convergono quanto segue:

#### **Art. 1**

Per il perseguimento delle finalità della LR 23/2005 e per l'attuazione degli obiettivi oggetto del processo di programmazione, gli Enti sottoscrittori stipulano il presente accordo di programma avente forza di patto unitamente alle premesse ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 D.Lgs. 267/2000.

Art. 2  
Individuazione degli interventi

Gli Enti e le Associazioni come sopra costituiti, adottano attraverso il presente accordo di programma il Piano Locale Unitario dei servizi alla Persona del Distretto sociosanitario di Guspini come elaborato dal GTP – Gruppo Tecnico di Piano, appositamente incaricato, ed approvato dalla Conferenza di Servizio in data 13 dicembre 2007, che prevede i seguenti interventi/azioni, sulla base degli ambiti settoriali individuati dalla Conferenza di Servizio di distretto, a cui si aggiungono in via prioritaria due progetti operativi di sistema.

INTERVENTI DI SISTEMA

- A) - Progetto operativo “Rete servizi informativi, di conoscenza e di integrazione”
- B) - Progetto operativo “Accessibilità ed equità dei servizi”

INTERVENTI D'AMBITO ANZIANI

A) - Parte della prevenzione

- A. 1) - Progetto operativo “Promozione della salute per persone adulte e anziane”
- A. 2) - Progetto operativo “Partecipazione anziani”
- A. 3) - Progetto operativo “Screening salute”
- A. 4) - Progetto operativo “Percorsi assistenziali di salute”

B) - Parte dell'assistenza

- B. 1) - Progetto operativo “Lavoro di rete Segretariato sociale”
- B. 2) - Progetto operativo “Promozione e sostegno alla domiciliarità”
- B. 3) - Progetto operativo “Interventi formativi e di integrazione operativa Assistenti familiari/badanti”
- B. 4) - Progetto operativo “Assistenza residenziale e semiresidenziale”
- B. 5) - Progetto operativo “Standard servizi residenziali e semiresidenziali comunali”
- B. 6) - Progetto operativo “Assistenza in RSA”

INTERVENTI D'AMBITO MINORI E FAMIGLIA

- A) - Progetto operativo “Percorso Nascita”
- B) - Progetto operativo “Rete Infanzia”
- C) - Progetto operativo “Centro Affidi”
- D) - Progetto operativo “Servizio socio-educativo associato e integrato”
- E) - Progetto operativo “Promozione della salute nelle scuole”
- F) - Progetto operativo “Famiglie ospitali” (AZIONE TRASVERSALE)
- G) - Progetto Intercomunale “Il Ponte” – Prima triennalità assegnazioni Legge 285/97
- H) - Progetto Intercomunale “Pianeta Genitori” – Seconda triennalità Legge 285/97

INTERVENTI D'AMBITO DISABILITÀ

- A) - Progetto operativo - Formazione famiglie “Metodo Feuerstein”
  - B) - Progetto operativo – “Rete servizi sulla disabilità minori”
  - C) - Progetto per la promozione e la tutela della salute mentale
  - D) - Progetto operativo “Rete Centri diurni”
  - E) - Progetto operativo “Centro di riabilitazione”
- ALTRI OBIETTIVI DEL SETTORE DISABILITÀ

INTERVENTI D'AMBITO GIOVANI, LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE E TEMPO LIBERO

- A) - Progetto operativo “Inserimento socio lavorativo tirocini formativi e di orientamento”
- B) - Progetto operativo “Educativa di strada”

## INTERVENTI D'AMBITO POVERTÀ E MARGINALITÀ SOCIALE

### Area Sociale

- A) - Progetto operativo "Gruppo di lavoro per il contrasto della povertà"
- B) - Progetto operativo "Né di freddo né di fame" (progetto integrativo PLUS 2008)
- C) - Progetto operativo "Formazione e lavoro – contrasto povertà"
- D) - Progetto operativo "Agenda Locale delle Donne" (progetto integrativo PLUS 2008)

### Area Socio-Sanitaria

- A) - Progetto operativo "Tavolo permanente dipendenze"
- B) - Progetto operativo "Disassuefazione fumo e alcool"
- C) - Progetto "PROGETTO PRO.DI.GI. - PEER GROUP EDUCATION" (progetto integrativo d'aggiornamento PLUS 2008)
- D) - Progetto "Promozione della salute mentale"
- E) - Progetto "Percorsi integrati salute mentale/dipendenze"
- F) - Progetto "Suicidio e dipendenze"

### Art. 3

#### Impegni dei soggetti firmatari

I Comuni e gli altri firmatari del presente accordo si obbligano a contribuire alla realizzazione degli obiettivi indicati nel PLUS, secondo la parte a ciascuno di essi attribuita ed in particolare ai fini del raggiungimento degli obiettivi medesimi, si impegnano a seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali imprevisti e difficoltà sopraggiunti, con riferimento alla fase esecutiva dei programmi stabiliti nel PLUS.

Per la realizzazione degli interventi progettuali programmati, gli Enti sottoscrittori si impegnano a mettere a disposizione, ognuno per la parte di competenza, le proprie strutture (locali, attrezzature, etc.), nonché, per quanto necessario al raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo, compatibilmente con le proprie esigenze complessive, gli uffici e le relative risorse umane.

### Art. 4

#### Forma di gestione

Le modalità organizzative stabilite fanno riferimento ad una forma gestionale dei servizi alla persona, prevista dall'art. 34 del D. Lgs. 267/2000, che contempla l'Accordo di programma, con delega ad un ente capofila, per gli interventi progettuali e operativi gestiti in forma associativa e integrata, così come riportato e indicato nel PLUS.

Tale strutturazione gestionale viene concordata e definita, senza ledere i principi e le priorità di intervento operativo e di rispondenza al bisogno sociosanitario individuato, in attesa di poter studiare e pianificare in modo ottimale la condivisione di forme giuridiche più rispondenti ad una direzione e gestione unitaria e globale dei servizi associati, sia per la parte tecnico-operativa e sia per la parte amministrativo/contabile.

### Art. 5

#### Le risorse del PLUS

I Comuni, la Provincia e l'Azienda Sanitaria si impegnano a seguire l'attuazione del PLUS e a contribuire alla realizzazione degli interventi e dei servizi in esso previsti, curando tutti gli aspetti logistici ed operativi necessari per l'attivazione e la gestione in forma associata degli interventi e dei servizi nei territori di rispettiva competenza.

Verificato ciò, le risorse del PLUS sono:

- assegnate al Comune capofila per la gestione unitaria dei servizi sociali;
- assegnate e programmate dai singoli Comuni e comunque coordinate con le risorse destinate alla gestione unitaria;
- derivanti dai bilanci dei Comuni che intendono destinare risorse aggiuntive;
- dell'Azienda Usl per la gestione dell'assistenza sanitaria distrettuale inclusa nel Plus;
- dei Comuni e dell'Azienda Usl per la gestione dell'assistenza sociosanitaria;
- di altri soggetti istituzionali, compresa la Provincia, in quanto cointeressati e corresponsabili nella realizzazione di particolari interventi;
- degli utenti dei servizi, ove sia prevista una compartecipazione alla spesa sociale dei servizi;

- dei soggetti sociali solidali, di cui all'articolo 10 della LR 23/2005.

Tutti i Comuni sottoscrittori dell'Accordo si impegnano ad iscrivere nel proprio bilancio di previsione e a mettere a disposizione le risorse economiche necessarie per la realizzazione degli interventi programmati, almeno nella misura minima prevista dalla Regione.

Impegni ed oneri finanziari dei singoli enti sottoscrittori sono specificati in sede di PLUS.

#### Art. 6

##### Impegni degli Enti sottoscrittori

Gli Enti sottoscrittori dell'Accordo di Programma si impegnano a svolgere i seguenti compiti:

- L'Ente o il Comune Capofila si impegna ad assicurare l'attività amministrativa e contabile di gestione dell'intervento progettuale, nei termini e con le modalità che verranno concordati e definiti in sede di Coordinamento Istituzionale, per mezzo dell'Ufficio per la programmazione e la gestione associata dei servizi alla persona (Ufficio di Piano).
- la Provincia del Medio Campidano si impegna a svolgere tutte le funzioni istituzionali proprie, attribuite dalla LR 23/2005 come richiamate nella Premessa al presente accordo, nonché dalle diverse normative di settore. Essa in particolare si impegna a mettere a disposizione dei comuni le risorse economiche necessarie, ad integrazione dei trasferimenti regionali, per favorire l'implementazione delle attività programmate dal PLUS del distretto sociosanitario del territorio, nelle modalità stabilite nei propri documenti di programmazione e nella quantità determinata nel proprio bilancio annuale e pluriennale, compatibilmente con le capacità finanziarie dell'Ente.
- l'Azienda Sanitaria n. 6, parteciperà tramite le proprie strutture operative e per i propri compiti istituzionali, mettendo a disposizione i servizi già attivati sul territorio e quelli che, in corso di validità dell'Accordo di programma, saranno attivati o potenziati, secondo le indicazioni del PLUS. Sulla base di quanto stabilito dal Piano sociosanitario regionale in coerenza con la programmazione attuativa locale secondo le modalità stabilite dall'articolo 13 della LR 10/2006, essa si impegna, inoltre, a collaborare per la realizzazione di una rete di servizi e di interventi tra loro coordinati di natura sanitaria, sociosanitaria e sociale in risposta alla globalità dei bisogni della popolazione, ed al fine della necessaria integrazione socio-sanitaria dei servizi stessi. La ASL n. 6 ai sensi dell'art. 32, comma 3, della LR 23/2005, provvede a definire un apposito centro di costo relativo al distretto socio sanitario di Guspini, da destinare all'integrazione dei servizi sociali e sanitari e alla realizzazione della componente dei servizi oggetto del Plus.

Gli enti e il terzo settore si impegnano che nella realizzazione del PLUS il CCNL di riferimento rappresenti uno degli elementi essenziali, non solo al fine di garantire agli operatori condizioni economiche e lavorative adeguate, ma per affermare un sistema di regole in questo settore contro tutte le pratiche di concorrenza sleale.

Gli Enti si impegnano affinché non si affermino da parte della Amministrazione Pubblica scelte non coerenti con quanto stabilito dalla legge 327/2000 in materia di rispetto del costo del lavoro, compresi quelli di gestione dell'impresa (in particolare il massimo ribasso e altre scelte finalizzate ad eludere quanto stabilito dalla legge).

Che vengano reperite risorse dirette e indirette necessarie per la realizzazione di un piano di sviluppo delle attività di formazione e riqualificazione professionale per tutte le qualifiche professionali richieste dal settore sociale.

#### Art. 7

##### Impegni dei soggetti sociali solidali

I soggetti sociali solidali sottoscrittori del presente accordo concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato dei servizi alla persona come definito nel PLUS. A tal fine, i soggetti sociali solidali si impegnano a mettere a disposizione le proprie risorse strumentali ed umane per il raggiungimento degli obiettivi e per la realizzazione degli interventi, come programmati nelle azioni/interventi progettuali definite nel PLUS.

Art. 8  
Assetto Istituzionale per la verifica programmatica del PLUS.  
Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria

La Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria, di cui all'art. 15 della LR 10/2006, verifica entro il 30 giugno di ogni anno il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PLUS, ed entro il 30 giugno del terzo anno di vigenza del PLUS, la Conferenza delibera gli indirizzi per la nuova programmazione a livello distrettuale.

Si individua la Conferenza programmatica distrettuale quale organismo di approvazione e di verifica del PLUS prima del suo invio all'attenzione della Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria.

In caso di ritardi o negligenze nella realizzazione degli interventi, la Conferenza provinciale concorda e definisce soluzioni o interventi da adottare, ivi inclusa la possibilità di proporre modifiche anche sostanziali del PLUS.

Art. 9  
Assetto Istituzionale per la gestione del Piano.  
Coordinamento Istituzionale

Il Coordinamento Istituzionale è assegnato all'Ente capofila delegato di riferimento, così come stabilito nel PLUS, a cui provvede per mezzo dell'Ufficio per la programmazione e la gestione associata dei servizi alla persona (Ufficio di Piano).

Art. 10  
Assetto organizzativo di sviluppo

Gli Enti sottoscrittori del presente Accordo di Programma si impegnano ad individuare e modificare la forma giuridica per la gestione associata degli interventi e dei servizi previsti nel PLUS, studiando la possibilità di addivenire all'unificazione in un unico organismo delle attività di interesse interistituzionale generale, ferma restando la condivisione della dimostrazione dell'economicità riorganizzativa e della maggiore rispondenza alla domanda sociale del territorio.

L'organismo, di cui sopra, istituito per la gestione del PLUS dell'ambito territoriale di Guspini, individuato a norma del D.Lgs. 267/2000, sarà lo strumento organizzativo dei soggetti associati, dotato di personalità giuridica ed autonomia gestionale. Assorbirà compiti e funzioni del Coordinamento Istituzionale, nonché compiti, funzioni e personale dell'Ufficio di Piano (PLUS).

Art. 11  
L'Ufficio per la programmazione e la gestione associata dei servizi alla persona (PLUS)

E' istituito l'Ufficio per la programmazione e la gestione associata dei servizi alla persona (Ufficio di Piano), come strumento operativo pianificatorio, gestionale e valutativo. Le condizioni di funzionamento dell'Ufficio di Piano sono stabilite dal PLUS approvato, sulla base delle Linee Guida approvate dalla RAS con Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/44 del 17.7.2007.

Art. 12  
Personale dell'Ufficio di Piano

L'Ufficio di Piano, salvo variazioni di sviluppo, è costituito dal personale appositamente selezionato, così come indicato nel PLUS vigente.

Art. 13  
Fondo di PLUS

Il Fondo di PLUS per ciascun progetto operativo, quando previsto, è istituito tenendo conto di quanto indicato nelle Linee guida della LR 23/2005 per l'applicazione della Programmazione Regionale del sistema integrato di interventi e servizi alla persona, ed è gestito nelle forme e nei modi previsti dalle relative direttive regionali che i firmatari si impegnano a rispettare.

Art. 14  
Aspetti economico finanziari

Le parti si impegnano a definire, tenendo conto di quanto indicato dalla Programmazione Regionale sul sistema integrato dei servizi alla persona di cui alla LR 23/2005, un piano economico finanziario dettagliato di PLUS relativamente al reperimento delle risorse ed alla loro gestione.

Il piano economico finanziario definisce le risorse che i singoli firmatari impegnano per la realizzazione del PLUS e vincola i medesimi all'adempimento degli obblighi finanziari previsti per ciascuno.

Gli Enti referenti si impegnano a:

- Trasferire all'Ente capofila, quale titolare dei servizi gestiti in forma associata e quando previsto, le risorse concordate e indicate nel Piano finanziario del PLUS;
- Trattenere le risorse per la gestione del Piano, quando di propria pertinenza, sia a livello autonomo e sia a livello associato.

Nelle more dell'avvio dell'Ufficio di Piano ogni Comune sottoscrittore s'impegna a versare alla tesoreria della Provincia del Medio Campidano la quota stabilita per il funzionamento del GTP – così come indicato e stabilito nel PLUS 2007-2009, sottoscritto in data 4/12/2006.

I componenti del GTP nominati dalla Provincia e dall'ASL saranno remunerati appositamente da ciascun ente di appartenenza.

Dall'approvazione del PLUS scatta l'obbligo per l'adempimento finanziario a carico di ciascun firmatario. In caso di inadempienza alla responsabilità contrattuale, ciascuno degli altri firmatari può adire alla Conferenza provinciale affinché prenda i provvedimenti consequenziali.

Art. 15  
Eventuali Procedimenti di Arbitrato

Le vertenze che dovessero sorgere tra gli enti aderenti all'Accordo di Programma, e che non si possono definire in via amministrativa saranno definite da un Collegio di tre arbitri, uno nominato dalla Regione, che lo presiede, uno dalla Provincia ed il terzo dall'Ente capofila.

Art. 16  
Verifica di sistema

Al termine di ciascuna annualità di intervento, così come previsto dall'art. 37 della LR 23/2005, con le modalità tecniche indicate nel PLUS ed invio alla RAS entro il 15 di febbraio, sarà effettuata la rendicontazione del Bilancio sociale con una valutazione informativa e di impatto che i diversi interventi hanno prodotto sul territorio.

Detta rendicontazione e valutazione di impatto sarà progettata e coordinata dall'Ufficio di Piano.

Sarà verificata, inoltre, anche la modalità organizzativa (definizione ambiti territoriali, metodologia di rete, ecc.) per la gestione associata di interventi e servizi.

Art. 17  
Durata

La durata del presente Accordo si integra e modifica il precedente Accordo di programma sottoscritto.

Art. 18  
Pubblicazione

La Provincia del Medio Campidano trasmetterà alla Regione Sardegna il presente Accordo di Programma e ne curerà la pubblicazione sul B.U.R.A.S.

Art. 19  
Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alla vigente disciplina generale dell'Accordo di Programma, di cui all'art. 34 TUEL (D.Lgs. 267/2000).

Letto, Approvato e Sottoscritto:

ENTE	DELEGATO	FIRMA
Comune di Arbus		
Comune di Gonnosfanadiga		
Comune di Guspini		
Comune di Pabillonis		
Comune di Sardara		
Comune di San Gavino Monreale		
Comune di Villacidro		
Provincia del Medio Campidano		
L'Azienda Sanitaria Locale n. 6		



